



Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO

Sistema Socio Sanitario



**Regione
Lombardia**

ASST Gaetano Pini

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 118 del - 4 MAR. 2021

OGGETTO: PRESA D'ATTO DELLE PRESTAZIONI DI LABORATORIO EFFETTUATE DALLA FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO E DALLA ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA IN FAVORE DELL'ASST G. PINI/CTO NELL'AMBITO DELL'EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19. DETERMINAZIONI CONSEGUENTI.

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE DOTT. FRANCESCO LAURELLI

**SU PROPOSTA DEL DIRETTORE
UOC GESTIONE OPERATIVA**

- 4 MAR. 2021

accertata la competenza procedurale, sottopone in data _____ l'allegata proposta di deliberazione sull'argomento all'oggetto specificato, la cui spesa rientra nel budget assegnato.

Il Responsabile del Procedimento
Direttore UOC Gestione Operativa
Dott. Marco M. Gelmetti

IL DIRETTORE UOC ECONOMICO FINANZIARIA

ha registrato contabilmente che la spesa di € 718.170,19, prevista nel presente provvedimento, rientra nel Bilancio d'Esercizio anno 2020 al Conto Economico n. 510.010.00030 "Prestazioni sanitarie da ASST/ATS Regione";

Il Direttore UOC Economico Finanziaria
Dott.ssa Emilia Martignoni



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 118 del - 4 MAR. 2021

IL DIRETTORE GENERALE

Viste:

- la DGR n. X/4475 del 10/12/2015 di costituzione, a partire dal 1° gennaio 2016, dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO;
- la DGR XI/1063 del 17/12/2018 di nomina del Dott. Francesco Laurelli quale Direttore Generale dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Gaetano Pini-CTO per il periodo 01/01/2019 - 31/12/2023;
- la deliberazione aziendale n. 1 del 02/01/2019 di presa d'atto della predetta DGR XI/1063/2018 e di insediamento dall'01/01/2019 sino al 31/12/2023 del Dott. Francesco Laurelli quale Direttore Generale dell'ASST G.Pini-CTO;

Premesso che:

- l'art. 15, comma 1, della legge 08 agosto 1990, n. 241, autorizza le pubbliche amministrazioni a "concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune";
- la sentenza della Corte di Giustizia Europea, Grande Sezione, 19/12/2012 n. C-159/11 ha sottolineato che non rientrano nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione in materia di appalti pubblici quei contratti che istituiscono una cooperazione tra enti pubblici finalizzata a garantire l'adempimento di una funzione di servizio pubblico comune a questi ultimi;
- l'art. 1, comma 2, della L.R. Regione Lombardia del 27 dicembre 2006 n. 30, stabilisce che gli enti appartenenti al sistema regionale svolgono a favore di ogni altro soggetto appartenente allo stesso, prestazioni dirette alla produzione di beni e servizi strumentali alle rispettive attività, proprio al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, mediante il contenimento e la razionalizzazione della spesa;

Richiamate:

- la DGR XI/3131 del 12.05.2020, avente ad oggetto "COVID-19: indicazioni in merito ai test sierologici" con la quale Regione Lombardia forniva indicazioni relativamente all'effettuazione dei test sierologici per il percorso di diagnosi di COVID-19 con le indicazioni dei criteri da adottare anche in considerazione di quanto previsto al comma 6 dell'art. 2 del DPCM del 26 aprile 2020 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS- CoV-2 negli ambienti di lavoro e nelle collettività;
- la DGR XI/3114 del 07.05.2020, avente ad oggetto "Determinazione in merito alle attività di sorveglianza in funzione dell'epidemia COVID-19" e la DGR XI/3115 del 07.05.2020, avente ad oggetto "Indirizzi per l'organizzazione delle attività sanitarie in relazione all'andamento dell'epidemia da COVID-19" con le quali Regione Lombardia forniva, tra l'altro, indicazioni operative in merito alle attività di sorveglianza e prevenzione epidemiologica, anche con riferimento ai soggetti degenti e al personale dipendente;

[Handwritten signature]



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 118 del - 4 MAR. 2021

Richiamate altresì:

- la DGR XI/3132 del 12.05.2020, avente ad oggetto "Determinazioni in merito al trattamento informativo ed economico della prestazione test molecolare Virus SARS-COVID2" con la quale Regione Lombardia stabiliva come unico valore tariffario di riferimento l'importo da nomenclatore vigente nazionale della prestazione 91.12.1 "virus acido nucleici in materiali biologici ibridazione NAS (previa retrotrascrizione-reazione polimerasica a catena)" pari a € 69,88, prudenzialmente ridotto del 10% in considerazione del carattere aspecifico della prestazione di riferimento, che veniva determinata pertanto in € 62,89;
- la DGR XI/3954 del 30.11.2020, avente ad oggetto "Determinazioni in merito al trattamento informativo ed economico del test molecolare virus SARS-COVID2 (di cui alle DGR XI/3132/2020 e XI/3530/2020)" con la quale Regione Lombardia stabiliva che la tariffa della prestazione 91.12.1 "virus acidi nucleici in materiali biologici ibridazione NAS (Previo retrotrascrizione-reazione polimerasica a catena)" veniva ridefinita in € 45,00 a decorrere dalla data di adozione della DGR medesima, prevedendo che tale valore potrà essere ulteriormente ridotto, in base all'andamento dei costi, nonché dei volumi di prestazioni erogate sul territorio regionale o per eventuali nuove indicazioni nazionali;
- la DGR XI/3530 del 05.08.2020, avente ad oggetto "Determinazioni in merito al trattamento informativo ed economico della ricerca anticorpi anti SARS-COV-2 e test molecolare virus SARS-COVID2 (di cui alla DGR XI/3132 del 12/05/2020) e aggiornamenti sulle indicazioni relative all'esenzione D97 (di cui alla DGR XI/3326 del 30/06/2020)" con la quale Regione Lombardia stabiliva come unico valore tariffario di riferimento l'importo da nomenclatore vigente nazionale della prestazione 91.13.1 "virus anticorpi (Titolazione mediante F.C.) NAS" pari a 5,89 euro, prudenzialmente ridotto in considerazione del carattere aspecifico della prestazione di riferimento che veniva pertanto rideterminata in € 5,22, con decorrenza 22 aprile 2020;

Rilevato che:

- con deliberazione n. 703 del 14.12.2018, questa Azienda autorizzava la stipula di una convenzione passiva con la Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico per l'effettuazione di prestazioni di laboratorio, con scadenza al 31.12.2020;
- con deliberazione n. 627 del 07.11.2019, questa Azienda autorizzava la stipula di una convenzione passiva con la ASST GOM Niguarda per l'effettuazione di prestazioni di laboratorio per gli assistiti presso il PO CTO, con scadenza al 31.12.2021;

Dato atto che, in seguito all'insorgere dell'emergenza pandemica da COVID-19, stante l'urgente necessità di effettuare attività di screening e sorveglianza epidemiologica per l'individuazione di soggetti COVID positivi, si è reso necessario un incremento delle prestazioni di medicina di laboratorio richieste a strutture terze, in particolare tamponi molecolari e test sierologici, effettuati in favore di pazienti, dipendenti e personale afferente a servizi externalizzati;

Dato atto altresì, che le prestazioni di cui sopra sono state effettuate in favore di questa ASST, tra l'altro, da parte della Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico e della ASST GOM Niguarda;

Visti i dati elaborati dalla DMP del PO Pini, dalla DMP del PO CTO e dalla UOC Patologia Clinica relativi all'effettuazione di tamponi molecolari e test sierologici in favore di pazienti, dipendenti e personale afferente a servizi externalizzati;

✓



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 118 del - 4 MAR. 2021

Preso atto che la valorizzazione di quanto complessivamente dovuto da parte di questa ASST in favore della Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico e della ASST GOM Niguarda, per l'effettuazione, nel corso dell'anno 2020, di tamponi molecolari e test sierologici, è stata effettuata secondo le tariffe stabilite dalle DGR sopracitate;

Ritenuto pertanto:

- di prendere atto delle prestazioni di tampone molecolare e test sierologico effettuate in favore di questa ASST, nel corso del 2020, da parte della Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico e da parte della ASST GOM Niguarda;
- di incrementare la spesa complessiva prevista all'atto della sottoscrizione delle convenzioni di cui alle già citate deliberazioni n. 703 del 14.12.2018 e n. 627 del 07.11.2019, secondo il seguente dettaglio:
 - Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico € 610.616,61;
 - ASST Grande Ospedale Metropolitana Niguarda € 107.553,58;

Rilevato che la spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari a € 718.170,19 rientra nel Bilancio d'Esercizio anno 2020, al conto economico n. 510.010.00030 "Prestazioni sanitarie da ASST/ATS Regione";

Visti i pareri del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Sociosanitario, resi per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i;

DELIBERA

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente trascritte

- 1- di prendere atto delle prestazioni di tampone molecolare e test sierologico effettuate in favore di questa ASST, nel corso del 2020, da parte della Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico e da parte della ASST GOM Niguarda;
- 2- di incrementare la spesa complessiva prevista all'atto della sottoscrizione delle convenzioni passive stipulate con la Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico e con la ASST GOM Niguarda per attività di laboratorio, approvate rispettivamente con deliberazione n. 703 del 14.12.2018 e deliberazione n. 627 del 07.11.2019, secondo il seguente dettaglio:
 - Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico € 610.616,61;
 - ASST Grande Ospedale Metropolitana Niguarda € 107.553,58;
- 3- di contabilizzare la spesa complessiva derivante dal presente provvedimento pari a € 718.170,19, sul Bilancio d'Esercizio anno 2020, al conto economico n. 510.010.00030 "Prestazioni sanitarie da ASST/ATS Regione";
- 4- di dichiarare il presente provvedimento non soggetto a controllo preventivo, ai sensi dell'art. 17, comma 4, della L. R. n. 33/2009 (come modificato dalla L. R. 23/2015);



Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO

Sistema Socio Sanitario



**Regione
Lombardia**

ASST Gaetano Pini


DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 118 del - 4 MAR. 2021

- 5- di disporre la pubblicazione, nei modi di legge, della presente deliberazione, dando atto che la stessa è immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009 (come modificato dalla L.R. 23/2015).


DIRETTORE GENERALE
(Dott. Francesco Laurenzi)


DIRETTORE
AMMINISTRATIVO
(Dott. Valentino Colao)


DIRETTORE
SANITARIO
(Dott. Valentino Lembo)


DIRETTORE
SOCIO SANITARIO
(Dott.ssa Paola M. S. Profeta)

Servizio Marketing e Libera Professione

Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento

Responsabile del Procedimento: dott. Marco M. Gelmetti

Pratica trattata da: dott. Federico Sorrenti

atti n. 2021/1.1.3/3.1



Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO

Sistema Socio Sanitario



**Regione
Lombardia**

ASST Gaetano Pini

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 118 del - 4 MAR. 2021

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio informatico di quest'Azienda sul sito internet istituzionale, così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, e dall'art. 8 del D.Lgs. 33/2013, dal - 5 MAR. 2021 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

La deliberazione si compone di n. 5 pagine e n. . allegati.

UOC Affari Generali e Legali
Il Funzionario addetto

Alaio Ciavarella

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo

Milano, lì _____

UOC Affari Generali e Legali
il Funzionario addetto